

Cruscotto Lavoro 2.0 - TIROCINI, ATTIVITÀ LABORATORIALI, FORMAZIONE DEGLI ADULTI CON DISABILITÀ E SERVIZI AL LAVORO

TIROCINI

Le attività di tirocinio, sia curriculare che extracurriculare, sono consentite se le attività lavorative in cui devono svolgersi non sono state sospese o soggette a restrizioni, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale e nel rispetto dei protocolli delle rispettive aziende.

Ove compatibile con l'attività e gli obiettivi formativi, possono essere svolte in modalità a distanza (Smart working).

Per quanto riguarda i tirocini curricolari previsti nell'ambito dei percorsi di formazione regolamentata, si ricorda che gli stessi possono essere svolti solo in presenza.

Per la gestione dei tirocini durante l'intero periodo di emergenza Covid-19, si rimanda alle specifiche indicazioni regionali pubblicate nel portale di Regione Lombardia (sezione "tirocini") e su Cruscotto Lavoro 2 (sezione News).

ATTIVITA' LABORATORIALI

Le disposizioni dell'art. 3, comma 4, lettera f) del DPCM 3 novembre 2020, si applicano per analogia alle attività didattiche dei percorsi di istruzione e formazione finanziata professionalizzante (Lombardia Plus).

Pertanto per questi percorsi, le attività laboratoriali sono consentite in presenza, ove necessario e oggettivamente non procrastinabile.

Per gli altri percorsi di formazione continua, permanente e di specializzazione quali Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani, ecc... seguiranno indicazioni specifiche a seguito del confronto delle Regioni con il Governo.

FORMAZIONE DEGLI ADULTI CON DISABILITA'

In analogia a quanto stabilito dal DPCM 3 novembre 2020, per gli alunni dei percorsi di istruzione secondaria, la partecipazione delle persone con disabilità ai corsi di formazione per adulti che si svolgono in modalità FAD è consentita in presenza, singolarmente (e non in gruppo), fermo restando il rispetto delle regole di sicurezza sanitaria stabilite dai protocolli.

SERVIZI AL LAVORO

Riguardo ai servizi al lavoro individuali erogati dagli operatori accreditati, dai Centri per l'Impiego e dai servizi del Collocamento Mirato, nel DPCM 3 novembre 2020 non sono previsti divieti espliciti. Pertanto tali servizi, solo laddove strettamente necessario, possono essere svolti in presenza, fermo restando il rispetto delle regole di sicurezza sanitaria stabilite dai protocolli per i luoghi aperti al pubblico.

Per favorire il rispetto di tali protocolli, tali servizi si svolgeranno ordinariamente in modalità "a distanza" e secondo le regole stabilite dai singoli dispositivi, per quanto riguarda le misure finanziate.

Si fanno salvi gli ulteriori chiarimenti e aggiornamenti che verranno forniti da Governo e da Regione Lombardia, per cui si invita a monitorare i relativi siti istituzionali.